

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 6385 del 28/03/2024 BOLOGNA

Proposta: DPG/2024/6740 del 28/03/2024

Struttura proponente: SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO ZONE MONTANE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE PER IL PERIODO
2023-2037 DEL COMPLESSO DEMANIALE FORESTA DELL'OZOLA - ABETINA
REALE NEI COMUNI DI VENTASSO E VILLA MINOZZO (RE) (L.R. 4/9/1981 N. 30
ART.10)

Autorità emanante: IL DIRETTORE - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

Firmatario: PAOLO FERRECCHI in qualità di Direttore generale

**Responsabile del
procedimento:** Marco Pattuelli

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n.18 e 24 gennaio 1975 n.6 ";

Richiamati:

- il piano forestale regionale 2014-2020, approvato con la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 80/2016, che individua il piano economico (piano di gestione forestale) come strumento operativo privilegiato per la gestione sostenibile dei boschi anche finalizzata alla certificazione dei prodotti forestali;
- il regolamento forestale regionale 1 agosto 2018, n. 3 "Approvazione del regolamento forestale regionale in attuazione dell'[art.13 della legge regionale 30/1981](#)";
- la deliberazione della Giunta regionale 20 ottobre 2015, n. 1537 "Aggiornamento delle procedure per la redazione dei piani di gestione forestale e criteri per la loro approvazione";
- il "Sistema informativo per l'asestamento forestale" allegato alla determinazione del direttore generale ambiente e difesa del suolo e della costa 29 gennaio 2003 n. 766 "Approvazione del sistema informativo per l'asestamento forestale in Emilia-Romagna (Aggiornamento delle norme metodologiche per la realizzazione dei piani di asestamento forestale)";
- il documento "Contenuti richiesti per la banca dati regionale dei piani di gestione forestale" allegato alla determinazione del direttore generale cura del territorio e dell'ambiente 28 aprile 2016, n. 7001 "Approvazione dei contenuti informativi della banca dati regionale dei piani di gestione forestale";

Visti, anche:

- le direttive 79/409/CEE e 2009/147/CE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici" e 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della

flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come siti di importanza comunitaria (SIC) e come zone di protezione speciale (ZPS) e zone speciali di conservazione (ZSC) i territori più idonei, al fine di costituire una rete ecologica, definita "rete natura 2000";

- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 con i quali si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;

Premesso che le Regioni hanno la responsabilità di adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui i siti della rete natura 2000 sono stati individuati;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2018, n. 1147 "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale 79/2018 (Allegati a, b e c)";

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1336 del 1 agosto 2022 che approva le Misure Specifiche di Conservazione dei siti interessati dal Progetto LIFE EREMITA;

Vista la legge regionale 20 maggio 2021, n. 4 "Legge europea per il 2021" con la quale in particolare vengono ridefiniti gli enti gestori dei siti e le competenze in materia di valutazione di incidenza;

Dato atto che:

- tramite procedura negoziata con la Determinazione dirigenziale n. 13443 del 15/07/2021 è stato affidato il servizio di cui al CIG 8701408509 per la redazione di alcuni Piani di gestione del demanio forestale regionale;

- il servizio di cui sopra comprendeva la revisione del Piano di gestione forestale del complesso demaniale Foresta dell'Ozola - Abetina Reale;

- il sopra citato complesso forestale appartenente al Patrimonio indisponibile forestale della Regione Emilia-Romagna è gestito tramite convenzione dal Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano;

Richiamate le comunicazioni dei tecnici incaricati (protocolli regionali 02-01-2023.0000133.E e 06-02-2023.0112040.E) con le quali vengono trasmessi al Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della montagna gli elaborati del Piano di gestione forestale del complesso demaniale Foresta dell'Ozola - Abetina Reale, per il periodo 2023-2037;

Considerato che il Complesso demaniale ricade all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e delle ZSC-ZPS della Rete Natura 2000 IT4030003 "Monte La Nuda, Cima Belfiore, Passo del Cerreto", IT4030004 "Val d'Ozola, Monte Cusna", IT4030005 "Abetina Reale, Alta Val Dolo" e IT4030006 "Monte Prado";

Visto il parere favorevole dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano (registrato al protocollo regionale 14.03.2024.0277529.E) reso con la determinazione n. 123 del 12/03/2024 ed espresso in quanto Ente competente in materia forestale;

Visto il precedente Piano di assestamento della Foresta Ozola-Abetina Reale per il periodo 2008-2017 approvato con determinazione regionale n. 1364 del 02/03/2009;

Esaminato il Piano di gestione forestale per il periodo 2023-2037 del complesso demaniale Foresta dell'Ozola - Abetina Reale nei Comuni di Ventasso e Villa Minozzo (RE), pari a 2076,89.53 ettari;

Visti gli esiti positivi del nulla osta e della valutazione di incidenza trasmessi dal Parco Nazionale con nota di cui al protocollo regionale 28/03/2024.0338010.E con la quale il Parco conferma anche l'assenso al Piano in qualità di ente gestore del complesso demaniale;

Considerate le risultanze dell'istruttoria tecnica del Piano di gestione forestale, eseguita dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, da cui si evince la sostanziale rispondenza dell'elaborato agli indirizzi tecnico-programmatici definiti precedentemente e, più in generale, alle finalità ed alle indicazioni contenute nei documenti programmatici relativi al Settore forestale della Regione Emilia-Romagna;

Considerato che, per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno approvare il rinnovo del Piano in oggetto con durata pari a 15 anni decorrenti dalla data di adozione del presente atto;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Richiamati:

- la determinazione dirigenziale 9 febbraio 2022, n. 2335 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013. Anno 2022";

- la deliberazione della Giunta regionale 13 marzo 2023, n. 380 "Approvazione piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025";

Vista la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'articolo 37, comma 4;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- 29 dicembre 2008, n. 2416 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera di Giunta regionale 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera di Giunta regionale 450/2007";

- 7 marzo 2022, n. 325 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- 21 marzo 2022, n. 426 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia";

——22 dicembre 2023, n. 2317 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1 gennaio 2024";

——22 dicembre 2023, n. 2319 "Modifica degli assetti organizzativi della Giunta Regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi";

Richiamate inoltre le determinazioni dirigenziali:

- 25 marzo 2022, n. 5615 "Riorganizzazione della direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";
- 24 novembre 2017, n.19063 "Provvedimento di nomina del Responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e della legge 241/1990 e degli articoli 11 e della legge regionale 32/1993";
- 13 luglio 2022, n. 13569 "Conferimento incarichi di titolarità posizioni organizzative della direzione generale Cura del territorio e ambiente";
- 28 giugno 2023, n. 14172 "Conferimento incarico dirigenziale presso la direzione Cura del territorio e dell'ambiente";

Richiamate altresì:

- la deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2017, n. 468 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale 13 ottobre 2017, n. PG/2017/0660476 e 21 dicembre 2017, n. PG/2017/0779385 relative a indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della suddetta deliberazione di Giunta regionale 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1) **di approvare** il Piano di gestione forestale per il periodo 2023-2037 del complesso demaniale Foresta dell'Ozola - Abetina Reale nei Comuni di Ventasso e Villa Minozzo (RE), pari a 2076,89.53 ettari, con le osservazioni e raccomandazioni riportate nell' Allegato 1 parte integrante del presente atto;

2) **di stabilire** che l'efficacia del piano avrà durata di quindici anni a decorrere dalla data di adozione del presente atto;

3) **di provvedere** alle ulteriori pubblicazioni previste dal PIAO e dalla direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 33/2013.

Paolo Ferrecchi

Allegato 1**OSSERVAZIONI**

Copia del Piano verrà conservata agli atti della struttura regionale competente. L'atto di approvazione verrà trasmesso all'Ente forestale competente e alle strutture del Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri interessati per territorio. L'atto, i documenti relativi alla programmazione degli interventi e le cartografie del Piano verranno pubblicati sul sito web regionale nelle pagine dedicate al settore forestale.

RACCOMANDAZIONI

La circolazione dei mezzi motorizzati deve rispettare quanto disciplinato dagli artt. 61 e 62 del Regolamento Forestale Regionale n.3/2018. Nel Sito Natura 2000 sono inoltre da osservare le eventuali specifiche regolamentazioni. Si raccomanda di vigilare sulla viabilità forestale e di mantenere la regolamentazione di accesso e circolazione dei mezzi motorizzati con la messa in opera di idonei dispositivi fisici e segnali di divieto di transito. Tale regolamentazione o limitazione al transito si basa anche su quanto previsto dal Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada. Agli Organi e Corpi di polizia e agli Agenti e Guardie autorizzate spetta il compito di vigilanza e repressione delle trasgressioni accertate attraverso l'attivazione delle sanzioni amministrative e dei provvedimenti previsti dall'art. 6 del medesimo D.L. n. 285/92. Si ricorda a tal fine che l'apposizione della segnaletica e dei divieti e la conseguente circolazione dei mezzi dovranno avvenire in applicazione delle norme di cui sopra e anche di quanto previsto in merito dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28/1/93 e ss. mm. ii.).

Si fa presente la necessità di impostare e mantenere aggiornato il "Registro particellare degli eventi", su supporto informatico, per l'annotazione di ogni accadimento che riguardi la gestione operativa delle particelle con particolare riguardo all'esecuzione degli interventi, da compilarsi a cura del Responsabile tecnico della gestione dei Beni forestali, al fine di costituire la risultanza ufficiale di applicazione del piano nonché memoria storica e documentazione di monitoraggio circa l'evoluzione ecosistemica delle formazioni forestali, degli habitat, della flora e della fauna presenti; il soggetto di cui sopra dovrà infatti sovrintendere alla corretta esecuzione degli interventi stessi anche in conformità agli eventuali protocolli adottabili ai fini di concorrere a certificazioni dei prodotti e dei servizi ricavati dalla foresta.

Per tutti gli interventi programmati il Piano approvato assume l'efficacia dell'autorizzazione dell'Ente forestale competente (di cui all'art. 4 del Regolamento Forestale Regionale). La realizzazione degli interventi previsti dal piano è comunque soggetta alla comunicazione di cui all'art. 5 del Regolamento Forestale, fatti salvi gli interventi sempre esenti da autorizzazione e comunicazione di cui all'art. 6 e quelli che nella parte seconda del Regolamento Forestale sono espressamente indicati come esenti se effettuati in attuazione di un piano. In questo modo le strutture preposte ai controlli potranno monitorare l'attuazione di quanto previsto dal Piano. L'Ente forestale, qualora lo ritenesse necessario, potrà impartire disposizioni

riguardanti specifiche modalità esecutive e limitazioni anche in ragione di mutate condizioni sopraggiunte successivamente all'approvazione del Piano.

Per le manutenzioni straordinarie di strade e piste che prevedono movimenti di terreno, l'esecuzione degli interventi, ai sensi del comma 2 dell'art. 150 della L.R. 3/1999 e della DGR n. 1117/2000 è comunque soggetta, a seconda dei casi, ad autorizzazione o a comunicazione rispetto alle quali gli Enti competenti in materia vincolo idrogeologico sono individuati dall'art. 21, comma 2, punto b della L.R. 13/2015; quando dovuta, si dovrà acquisire anche l'autorizzazione paesaggistica nelle forme stabilite dalla vigente normativa di riferimento statale e regionale.

Sono parimenti da acquisire altre eventuali autorizzazioni per operazioni che esulano dalle competenze dell'Ente forestale, i permessi per l'occupazione temporanea delle pertinenze della viabilità pubblica per gli imposti o le autorizzazioni edilizie per interventi sulle infrastrutture.

Oltre alle norme per la salvaguardia della flora spontanea protetta, per tutto quanto non disciplinato dal Piano di gestione trova applicazione quanto previsto del Regolamento Forestale Regionale, in particolare si evidenziano:

- . gli artt. 20, 21 e 22 per le fasi di allestimento ed esbosco;
- . la tutela delle piante e le altre tipologie che costituiscono elementi di interesse storico colturale di cui all'art. 7 e le norme per il rilascio di piante ad invecchiamento indefinito di cui all'art. 40;
- . le norme per la gestione dei pascoli, dei terreni saldi, delle siepi, dei boschetti;
- . le norme di prevenzione dagli incendi boschivi

Sono fatte salve le disposizioni eventualmente in essere e contenute nei piani di coltura e conservazione e di manutenzione degli interventi già realizzati con i fondi del Programma di Sviluppo Rurale e con altri finanziamenti pubblici.

Per quanto attiene il contesto d'intervento specifico dei siti Natura 2000, il riferimento vincolante per l'adozione del livello corretto di sostenibilità ambientale è dato dall'Articolo 64 del Regolamento Forestale Regionale "Misure generali di conservazione nei siti della rete Natura 2000 per i boschi e per gli altri ambiti di interesse forestale" e dalle Misure di Conservazione Generali e Specifiche dei siti Natura 2000 **ZSC-ZPS IT4030003 "Monte La Nuda, Cima Belfiore, Passo del Cerreto", IT4030004 "Val d'Ozola, Monte Cusna", IT4030005 "Abetina Reale, Alta Val Dolo" e IT4030006 "Monte Prado"**, come da deliberazione della Giunta regionale n. 1147 del 16 luglio 2018 e ulteriori ss. mm., nonché dalle Misure Specifiche di Conservazione dei siti interessati dal Progetto Life Eremita, in questo caso cogente per le prescrizioni relative alla presenza di *Rosalia alpina*, di *Osmoderma eremita* e di *Graphoderus bilineatus*, come da deliberazione della Giunta regionale n. 1336 del 1 agosto 2022.

Eventuali interventi selvicolturali sostanzialmente difformi da quanto previsto dal Piano e l'apertura di strade forestali non previste dal Piano potranno essere approvati dalla Regione solo attraverso una

apposita variante al Piano stesso, previo parere dell'Ente forestale e con Valutazione di incidenza e Nulla Osta dell'Ente Parco. Sono altresì da approvare con variante eventuali interventi selvicolturali difformi da quanto previsto dal Piano che si possono rendere necessari per cause impreviste quali eventi climatici e/o fitopatologici eccezionali; ai sensi dell'art. 10 comma 8 del Regolamento Forestale, in questi frangenti e in caso di attivazione o riattivazione di fenomeni franosi o per altri motivazioni di interesse pubblico la Regione potrà anche procedere autonomamente o su segnalazione dell'Ente forestale a modificare il Piano con una variante senza che necessariamente ci sia un'espressa richiesta da parte della gestione.

Ai sensi dell'art. 10, comma 6, senza necessità di variante, ma con le modalità e le procedure autorizzative o di comunicazione previste dal Regolamento Forestale possono essere realizzati interventi di modesta entità, non contemplati dal Piano, finalizzati al mantenimento della funzionalità di infrastrutture (vegetazione e alberature nelle pertinenze o comunque prospicienti la viabilità, gli immobili e gli impianti), alla realizzazione di opere e manufatti per la manutenzione del territorio o alla esecuzione di interventi di dettaglio volti a risolvere problematiche presso i confini con altre proprietà.

La struttura regionale competente, sentito l'Ente forestale, potrà approvare eventuali proroghe alla validità del Piano per una durata massima di 2 anni a condizione che la richiesta venga presentata dal gestore del complesso forestale entro la data di scadenza del piano stesso. La proroga verrà concessa previa istruttoria che verifichi se sussistono ancora le condizioni per proseguire con l'esecuzione degli interventi programmati; dovranno inoltre essere acquisiti nuovamente la Valutazione di incidenza e il Nulla Osta. La richiesta di proroga dovrà essere accompagnata dalla copia del registro degli eventi/interventi compilata per tutti i precedenti anni di validità del Piano e da una relazione che evidenzii gli interventi ancora da realizzarsi.

Si concorda rispetto agli interventi previsti dal piano che dovranno comunque essere improntati alla gradualità e realizzati nel rispetto delle caratteristiche di habitat proprie dei contesti di tutela quali sono il parco nazionale e i suoi siti natura 2000. Dovrà essere agevolata la diversificazione e tutti gli elementi biologici e strutturali, necromassa inclusa, che qualificano gli habitat di specie cui è legata in particolare la xilofauna. In particolare, gli interventi che prevedono la cercinatura o il rilascio di necromassa in piedi dovranno essere realizzati in accordo e seguendo le indicazioni dei tecnici dell'ente parco, facendo sempre attenzione che gli interventi di questo tipo non costituiscano poi pericolo in presenza di infrastrutture o per il passaggio su strade e sentieri.

A favore dei servizi ecosistemici e anche in adeguamento ai criteri per la GFS e per l'incremento dello stoccaggio di carbonio, nonché a vantaggio della xilofauna stessa, si valuti in fase di intervento se riservare dal taglio porzioni di bosco anche al fine di individuare ambiti di foresta da qualificare come "boschi vetusti" o candidabili a isole di senescenza a invecchiamento indefinito in corrispondenza di gruppi arborei significativi per composizione e sviluppo (anche a partire da 40-50 individui) o si individuino anche solo singoli alberi

vetusti o sufficientemente maturi da destinare all'invecchiamento indefinito.

Si indicano di seguito le raccomandazioni da seguire per la corretta esecuzione degli interventi in bosco.

- È necessario contenere al massimo la cantierizzazione, sia in termini temporali, sia relativamente all'occupazione del territorio, così da arrecare minore disturbo possibile ad habitat e specie floristiche e faunistiche presenti nell'area e, in particolare, prestare molta attenzione alla rinnovazione naturale delle specie autoctone;
- l'uso della viabilità forestale, e, quindi, l'attivazione dei cantieri, deve avvenire in condizioni di umidità dei piani viabili compatibili e sostenibili;
- è necessario evitare l'utilizzo di macchinari o modalità di intervento che tendano a lacerare o strappare i tessuti legnosi e che, di conseguenza, comportino danni ai tessuti legnosi degli individui (alberi e siepi) che permangono a costituire i soprassuoli vegetati;
- è necessario limitare i movimenti di terra allo stretto necessario ed eseguirli, in modo tecnicamente idoneo e razionale, nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili onde evitare eventuali danni alla stabilità dei terreni ed alla buona regimazione delle acque;
- per tutta la durata delle operazioni di taglio e di esbosco le imprese che eseguono i lavori forestali devono apporre in posizione facilmente visibile e accessibile un cartello di cantiere, ponendo anche in atto tutti gli accorgimenti possibili aventi lo scopo di inibire un uso delle piste temporanee di esbosco per scopi diversi da quello per cui sono state aperte;
- qualunque intervento in bosco dovrà avvenire con attenzione alla biodiversità e, in particolare, nel rispetto del novellame o di eventuali individui nati da seme, di qualunque dimensione, con riferimento alle specie autoctone;
- è necessario gestire le fasce ecotonali e le radure in modo tale da favorire, per quanto possibile, la permanenza in loco dei relativi ambienti presenti all'attualità: alberi isolati, siepi e formazioni arbustive ecotonali, fasce ripariali, zone umide, isole rocciose;
- il taglio degli individui oggetto di intervento deve essere eseguito correttamente, evitando slabbrature sulla ceppaia. La superficie di taglio, eseguito rasoterra al colletto, dovrà essere il più possibile inclinata per evitare ristagni;
- l'allestimento dei prodotti legnosi e il loro sgombero dalle aree di taglio deve compiersi in modo da non danneggiare il suolo, il sottobosco ed in particolare il novellame. Le operazioni di esbosco dovranno svolgersi il più prontamente possibile almeno fino all'allestimento del legname in prossimità delle piste temporanee o all'imposto sulla rete viabile permanente. Per il trasporto a valle

dei prodotti legnosi, al fine di non danneggiare le strade forestali permanenti a fondo naturale, potrebbe essere opportuno attendere periodi successivi qualora, al momento del taglio, il fondo stradale non fosse asciutto o comunque ben drenato;

- i residui di lavorazione possono essere lasciati sull'area di caduta o concentrati negli spazi liberi dal novellame eventualmente presente avendo cura di evitare eccessivi accumuli e ostacoli allo sviluppo della rinnovazione. La ramaglia derivante dai tagli potrà essere accatastata in cumuli alti al massimo 1 m, quale cautela contro gli incendi boschivi ed in modo da favorire la decomposizione ad opera di flora e fauna saproxiliche. Le fasce ai bordi della viabilità forestale per una profondità-larghezza di 10 m all'interno dei soprassuoli forestali vanno, comunque, sgomberate dalla presenza dei materiali legnosi di risulta derivanti dagli interventi selvicolturali.

In generale, in tutti gli interventi, si dovrà favorire la massima diversificazione specifica, agevolando la diffusione delle specie secondarie di origine autoctona. Si raccomanda altresì di favorire per quanto possibile la diversificazione strutturale, puntando sull'individuazione di situazioni variegata già presenti internamente ai soprassuoli affinché, dove opportuno, tali differenze vengano poi accentuate attraverso i trattamenti selvicolturali. Nella scelta delle piante da abbattere nelle operazioni di diradamento e, comunque, nei casi in cui sia prevista una selezione dei soggetti da sottoporre al taglio, non dovrà essere valutato con sistematicità il solo criterio dell'aspetto esteriore della pianta, dovranno dunque essere rilasciati in bosco, almeno in parte, anche soggetti fenotipicamente scadenti, non solo di specie rare o sporadiche; tale criterio anche al fine di un arricchimento e diversificazione strutturale delle compagini forestali di cui sopra, connessa quindi anche al mantenimento di micro-nicchie ecologiche e di situazioni esteticamente rilevanti anche di interesse culturale e turistico.